



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

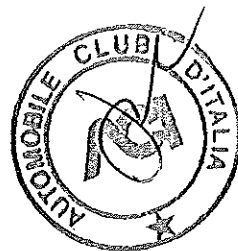
la REGIONE ABRUZZO, di seguito denominata Regione, con sede in Via Leonardo da Vinci n.6 – Palazzo Ignazio Silone - L'Aquila, codice fiscale 80003170661, rappresentata dal dr. Roberto Gaudieri, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 27 febbraio 2012 ed autorizzato, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 25 novembre 2013, alla sottoscrizione della presente convenzione

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal dr. Salvatore Moretto, nato a Milano il 20 luglio 1962, Dirigente dell'Unità di Gestione Servizi Tributarî, domiciliato presso la sede dell'Ente in qualità di procuratore speciale – giusta procura speciale autenticata nelle firme dal notaio Raimondo Zagami di Roma il 5 Luglio 2012 repertorio n. 1830 raccolta 960 – del Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI, premesso

a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati





direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

c) che la Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 6 all'articolo 2 stabilisce che: "I servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, sono affidati, con apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia riconosciuto dalla legge 20 marzo 1975, n° 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome, fino all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali."

d) che con delibera della Giunta Regionale n° 865 del 25 novembre 2013 è stata approvata la bozza di convenzione.

e) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

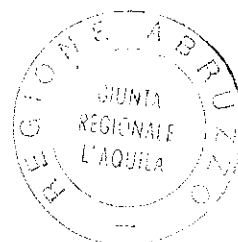
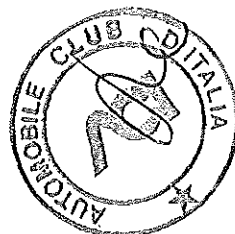
f) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1 Attività oggetto della convenzione

1) Le attività per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici
- C. Riscossione
- D. Supporto operativo alla gestione contabile
- E. Controllo di merito



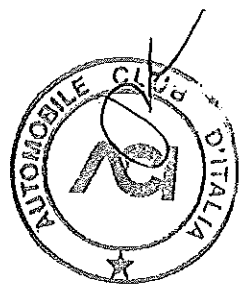


- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso
 - G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
 - H. Supporto nella gestione delle Istanze di rimborso
 - I. Gestione delle esenzioni disabili
 - J. Gestione delle sospensioni di imposta
 - K. Servizi accessori di assistenza e consulenza
 - L. Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi)
 - M. Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'Ufficio)
 - N. Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico
 - O. Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento a mezzo atti giudiziari Legge 890/1982.
- 2) La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa.
- 3) I contenuti delle attività, di seguito sommariamente descritti, sono esplicitati nell'allegato tecnico A, che assieme agli allegati B e C costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 1.1 Gestione degli archivi Regionali

1.1.1 Ruolo tributario

- a) L'ACI collabora alla gestione, aggiornamento e implementazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto, nonché in coerenza con le disposizioni della Legge Regionale n°11 febbraio 1999 n. 6;
- b) L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.
- c) Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b)





per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.

- d) L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione.
- f) Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1.1.2 Archivio versamenti

- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica, utilizzando tracciati record compatibili con l'archivio regionale di cui all'art. 1 lettera a) o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di precontenzioso e contenzioso tributario.

1.1.3 Archivio esenzioni

- a) L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.9 successivo.

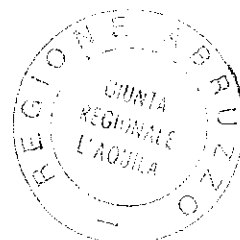
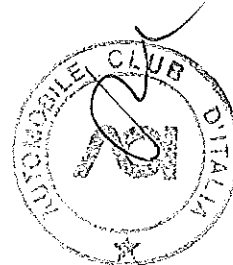
Articolo 1.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

- a) L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale.

1.2.1 Intermediari della riscossione

Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

- a) le Delegazioni ACI;
- b) i Tabaccai autorizzati,
- c) le Poste Italiane;
- d) gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati;





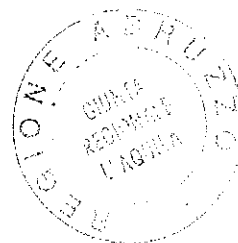
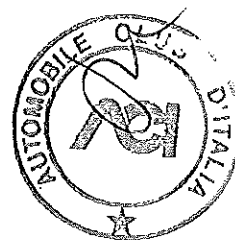
- e) l'ACI;
- f) eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali o in forza di contratti in essere o stipulandi.

I soggetti di cui alle lettere da a) ad f) non devono avere al momento della sottoscrizione della presente convenzione, insoluti pendenti per mancanza di fondi con la Regione Abruzzo.

Articolo 1.3 Riscossione

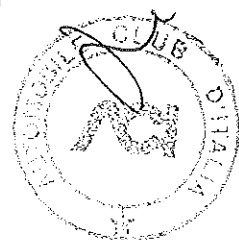
1. Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) ed e) del precedente punto 1.2.1 (ACI e Delegazioni AC), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.
2. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale e, con riferimento al riversamento degli importi incassati, secondo le disposizioni del presente testo di convenzione.
3. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "Bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.
4. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
5. L'ACI gestisce, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, la riscossione on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento, ivi comprese le spese e diritti di notifica.

1.3.1 Riversamenti





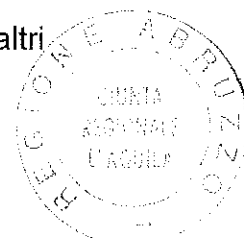
1. Premesso che l'ACI provvede a prelevare con cadenza giornaliera (giorno T+1) a mezzo RID bancario le somme incassate dalle proprie Delegazioni AC a titolo di tassa automobilistica, sanzioni ed interessi:
 - a) ACI provvede ad inviare direttamente alla Regione, entro il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento (Lun-Dom), il flusso delle "n" disposizioni RID a carico dell'ACI per il relativo riversamento alla Regione Abruzzo di importi pari al riscosso settimanale da ogni singola Delegazione AC.
 - b) Le somme relative alle tasse automobilistiche rimosse e contabilizzate con i sistemi di riscossione messi a disposizione da ACI, non prelevate dalla Regione per mancanza fondi, sono riversate da ACI, al termine delle procedure di recupero bonario attivate da ACI nei confronti della Delegazione AC e comunque non oltre 120 giorni dalla data contabile del RID andato insoluto.
 - c) Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. L'insoluto comporta, a carico della Delegazione AC, da parte di ACI, la sospensione dal servizio con effetto immediato fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile o la revoca.
 - d) Il provvedimento di contestazione è emanato dall'ACI con obbligo di notizia nei confronti della Regione al momento dell'adozione del provvedimento stesso, salvo la facoltà della Regione di sostituirsi ad ACI nel caso di inerzia. L'ACI persegue l'incasso dell'intero credito regionale.
2. L'ACI potrà, previa autorizzazione della Regione, estendere tale modalità di riversamento anche ad agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, Suoi/e convenzionate.



Articolo 1.4 Supporto operativo alla gestione contabile

a) Tale attività consiste:

- I. nella contabilizzazione, controllo e riversamento alla Regione delle somme direttamente incassate dalle Delegazioni AC;
- II. nel riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.





b) I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti nell'allegato tecnico.

Articolo 1.5 Controllo di merito

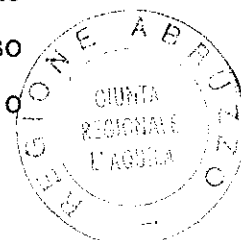
- a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.
- b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti nell'allegato tecnico. La Regione verifica e convalida preventivamente le procedure e le specifiche operative per il controllo di merito e le comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso.
- c) Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.
- d) L'ACI comunica alla Regione i risultati dell'attività di recupero svolta in nome e per conto della Regione medesima dettagliando il numero delle comunicazioni effettuate, l'importo totale richiesto e quello recuperato, quest'ultimo distinto tra tassa, sanzioni e interessi, il numero di richieste annullate e le relative motivazioni, nonché l'indicazione delle posizioni oggetto di recupero da parte della Regione

Articolo 1.6 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso

a) L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà:

- I. i versamenti omessi;
- II. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
- III. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti.

b) Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera a), l'ACI provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto precedente, un questionario informativo denominato ai fini interni "Avviso Bonario", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria





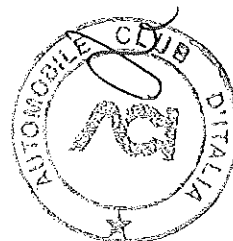
all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.

c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, ai sensi del presente articolo, non in regola con i pagamenti può essere comunicato all'interessato a richiesta della Regione con nota scritta, motivata solo in caso di rigetto, denominata "Esito Avviso Bonario".

Articolo 1.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

- a) L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio del questionario informativo.
- b) L'ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.
- c) L'ACI cura sessioni periodiche di formazione ed addestramento, nel numero di 2 annue, in favore della propria Rete e degli Operatori della Regione.
- d) Su richiesta della Regione, della Direzione Regionale ACI, e/o all'evidenziarsi di criticità relative alla modalità di istruzione e definizione di talune fattispecie di lavorazione, l'ACI e la Regione concordano un piano straordinario di formazione ed addestramento.
- e) L'ACI, per soddisfare l'esigenza della massima capillarità di servizio in favore dei contribuenti, potrà avvalersi per l'erogazione dei servizi di assistenza sul territorio anche della collaborazione di altre reti di operatori specializzati ed autorizzati ai sensi della L. 246/1991, previa attività formativa concordata e pianificata con la Regione e con l'istituzione di adeguati e condivisi controlli e monitoraggio della performance e della qualità prestazionale.

L'ACI adotta metodologie di monitoraggio e di controllo finalizzate alla uniformità di trattamento delle singole fattispecie nell'ambito della propria Rete, ed al continuo miglioramento qualitativo dei servizi erogati in favore dei





contribuenti. A tal fine possono definirsi, congiuntamente tra ACI e Regione, interventi anche su singoli Punti di Servizio, al fine di monitorare e verificare la corretta adozione delle istruzioni impartite dalla Regione in merito alle attività di assistenza da erogare.

Articolo 1.8 Supporto nella gestione delle Istanze di rimborso

1. L'ACI, su delega della Regione, tramite i propri Uffici Provinciali ACI:

- raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
- le valuta e predispone apposita e motivata relazione istruttoria anche tramite le altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria di cui al precedente comma 1.7, lett. a;
- l'ACI trasmette alla Regione per ogni adempimento conseguente, con cadenza periodica da concordare, le risultanze delle istruttorie e la documentazione a supporto;
- Su delega della Regione l'ACI provvede a comunicare ai contribuenti l'accettazione ovvero il diniego motivato dell'istanza di rimborso istruita.
- ACI cura l'inserzione del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale;

Articolo 1.9 Gestione delle Esenzioni disabili

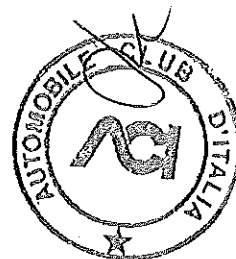
1. ACI, su richiesta della Regione, riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C.

Articolo 1.10 Gestione delle sospensioni di imposta

a) L'ACI, su richiesta della Regione, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali e delle Delegazioni AC per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.

b) I concessionari dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni. ACI provvede secondo le modalità stabilite nell'allegato tecnico.

Articolo 1.11 Servizi accessori di assistenza e consulenza.





1. La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.
2. L'ACI predispone e gestisce un apposito servizio che consente al contribuente la prenotazione della scadenza di pagamento delle tasse automobilistiche provinciali via posta elettronica ed sms denominato "ricorda la scadenza", il quale consente al contribuente che si prenota di ricevere, via posta elettronica o tramite apposito messaggio sul cellulare, informazioni in merito a scadenze ed importi delle tasse automobilistiche dei propri mezzi. Questo servizio è a disposizione della Regione, previa autorizzazione richiesta al cittadini al momento dell'iscrizione, anche per l'invio di messaggi informativi in materie ed argomenti diversi dalle tasse automobilistiche.
3. L'ACI, previa indicazione della Regione, predispone e gestisce un apposito servizio che consente al contribuente la prenotazione della scadenza, provvedendo all'elaborazione e postalizzazione di note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia";

Articolo 1.12 Gestione delle attività di contenzioso (avvisi di accertamento) e di supporto al recupero coattivo (ruoli esecutivi).

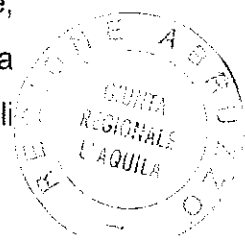
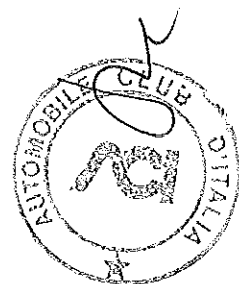
1. Attività in fase di accertamento

L'ACI, in seno all'attività di accertamento tributario, mediante controllo di merito, provvede alla individuazione delle posizioni accertabili ed alla successiva formazione degli avvisi di accertamento ai fini della postalizzazione.

L'ACI cura tutte le attività connesse all'azione di accertamento provvedendo all'istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti e trasmettendo le risultanze delle stesse alla Regione che formalmente adotta la decisione. L'ACI fornisce inoltre, la rendicontazione separata delle attività compiute.

2. Attività in sede di recupero coattivo

L'ACI, terminata la fase accertativa, individua le posizioni da iscrivere nei ruoli esecutivi, e per ciascuna posizione indica codice fiscale, cognome, nome, sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche; gli





importi da iscrivere a ruolo specificando le somme relative a tassa, sanzione, interessi e diritti di notifica, gli estremi dell'atto di accertamento e la relativa data di notifica.

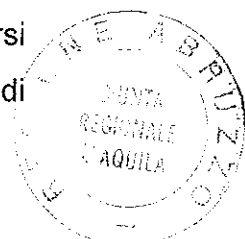
Dopo la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata dalla Regione o sue strutture operative anche delegate, ACI si impegna:

- a ricevere, a gestire e ad istruire per il tramite delle proprie strutture e dietro rilascio di apposita ricevuta, le domande di autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono state notificate le cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale;
- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche ricevute, comunicando alla Regione le liste dei scarichi totali e parziali e la relativa motivazione. A tale fine provvede a trasmettere secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni normative – almeno una volta al mese – gli sgravi effettuati il mese precedente, con invio di tale elenco alla Regione o altro soggetto a ciò preposto;
- ad inviare le lettere di comunicazione ai contribuenti dell'avvenuto scarico totale o parziale e dell'eventuale importo residuo ancora da corrispondere, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;
- a comunicare ai contribuenti il motivo di diniego dell'annullamento richiesto, sulla base della conferma di esito pervenuta da parte della Regione o del Soggetto a ciò delegato;;
- ad effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei contribuenti;
- a ricevere, a gestire e ad istruire le domande effettuate dai contribuenti per le eventuali richieste di sospensione e rateizzazione e i relativi adempimenti consequenziali di inoltro all'Amministrazione regionale.

3. Modalità di svolgimento delle attività.

Le attività di cui al presente articolato, 1.12, sono effettuate dall'ACI:

- tramite un presidio stabile di numero 4 operatori, da istituirsi presso gli Uffici della Regione in L'Aquila, con Postazioni di





Lavoro e materiale strumentale messo a disposizione dalla Regione stessa e nei medesimi locali all'uopo utilizzati dall'Amministrazione regionale al fine di garantire continuità al servizio stesso (i costi del presidio stabile di quattro risorse in L'Aquila sono ricompresi nella quota a forfait),

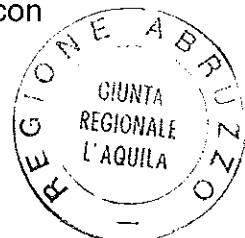
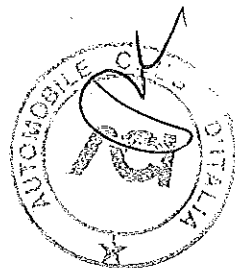
- per garantire la massima capillarità del servizio in favore dei contribuenti, l'erogazione di tali attività sarà effettuata compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici Provinciali ACI e le Delegazioni AA.CC., previo separato atto concordato tra le parti e specifica attività formativa e di addestramento all'uopo pianificata tra ACI e Regione Abruzzo.

Le attività di cui al presente articolato, 1.12, sono effettuate dall'ACI anche tramite un presidio aggiuntivo stabile di numero 2 operatori, da istituirsi presso gli Uffici della Regione in Pescara, con postazioni di Lavoro e materiale strumentale messo a disposizione dalla Regione stessa e nei medesimi locali all'uopo utilizzati dall'Amministrazione regionale al fine di garantire continuità al servizio stesso. I costi del citato presidio sono esposti all'articolo 11 comma 3 e saranno riconosciuti a decorrere dal giorno di operatività del presidio stesso.

Articolo 1.13 Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS (Radiazioni d'ufficio).

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio), la Regione potrà avvalersi delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività. A tal fine ACI, su specifica richiesta della Regione:

- Provvede, sulla base dei flussi dati e delle indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica delle posizioni tributarie risultanti non regolarizzate per almeno un triennio consecutivo con le risultanze degli archivi PRA;





- Elabora, sulla base dell'esito dell'operazioni di cui al punto precedente, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'Articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione;
- Provvede ad inviare comunicazione scritta della irregolarità della posizione tributaria del veicolo e dell'avvio dei termini per la cancellazione d'ufficio agli intestatari di veicoli interessati, a mezzo raccomandata a/r il cui esito di invio sarà archiviato otticamente;
- Provvede all'acquisizione delle memorie difensive e dell'eventuale prova dell'avvenuto pagamento presentate dai proprietari dei veicoli cui è stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, ed adotta gli atti definitivi necessari all'espletamento della formalità;
- Sulla base delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l'ACI darà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Ministro dei Trasporti, ed alla Regione.

Articolo 1.14 Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico.

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività per il recupero delle tasse automobilistiche non versate per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA, sulla base di apposita normativa regionale, la Regione potrà avvalersi delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività. A tal fine l'ACI, su specifica richiesta della Regione provvede:

- sulla base dei flussi dati forniti dalla Regione ed organizzati e condivisi con ACI, e sulla base indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica della permanenza dell'iscrizione negli archivi PRA del fermo amministrativo;



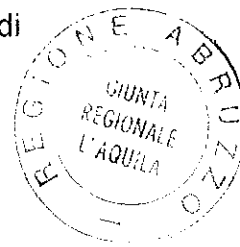


- alla produzione dell'elenco delle posizioni tributarie risultanti non regolari, messo a disposizione e comunicato alla Regione;
- all'invio, a mezzo raccomandata semplice a/r o posta massiva ordinaria a scelta della Regione, delle segnalazioni di recupero verso i contribuenti secondo le modalità, i processi, i termini e gli strumenti concordati con la Regione;
- alla gestione dell'assistenza in favore dei contribuenti ed alla lavorazione delle memorie difensive, analogamente a quanto espletato per l'assistenza in fase di precontenzioso.

Articolo 1.15 Gestione delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento

1. ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previa delega della Regione, provvede alla gestione dei servizi di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo atto giudiziario come previsto dalla normativa di specie (Legge 890/1982), e nello specifico provvede:

- alla elaborazione delle posizioni e alla generazione della apposita distinta di notifica comprensiva dei numeri identificativi di AAGG ed a.r.;
- alle attività di stampa e consegna al service di notifica di tutte le comunicazioni prodotte ed assemblate sulla base delle specifiche grafiche e di contenuto della Regione; la comunicazione standard da notificare sarà composta da:
 - un foglio f/r contenente i dettagli dell'avviso di accertamento,
 - un foglio f/r contenente le osservazioni del contribuente
 - un foglio contenente il bollettino di versamento in ccp prestampato e precompilato;
- alla supervisione e monitoraggio delle attività di notifica;
- alla rendicontazione degli esiti avvisi di accertamento, alla scansione e catalogazione ed alla conservazione ottica e fisica di





tutta la documentazione cartacea generata dal processo di notifica postale.

Articolo 2 Allegati

Comma 1 La presente convenzione comprende gli allegati A, B, C che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:

Allegato A) Modello di riferimento per la gestione delle attività;

Allegato B) Offerta Economica;

Allegato C) Strutture territoriali di servizio;

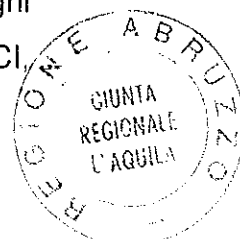
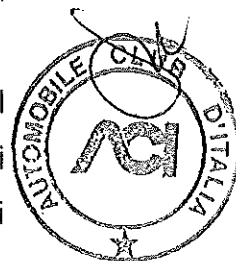
Articolo 3 Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

Comma 1 L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.

Comma 2 Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.

Comma 3 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica e dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.

Comma 4 L'ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione, che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto i profili del corretto adempimento e delle responsabilità civili, amministrative e contabili. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione ACI,





sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della convenzione.

Comma 5 I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.

Comma 6 L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.

Comma 7 L'ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.

Comma 8 L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Comma 9 Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto i profili del corretto adempimento e delle responsabilità civili, penali, amministrative e contabili.

Comma 10 Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni alla federazione ACI, sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 4 Controlli

Comma 1 La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.





Comma 2 L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.

Comma 3 Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo lettera raccomandata.

Comma 4 In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Comma 5 La Regione Abruzzo, nell'ambito del controllo sulla gestione dell'archivio regionale e sull'attività svolta dagli uffici ACI, procederà alla rilevazione delle anomalie delle procedure informatiche nonché delle istruttorie errate riguardanti i servizi affidati comunicandone ogni trimestre l'esito alla Direzione Centrale Servizi Delegati, nella persona del Dirigente Ufficio Gestione Servizi Tributari.

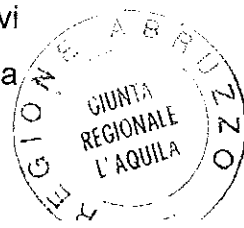
Comma 6 Il compenso relativo alle pratiche esitate in modo errato, per palese imperizia dell'operatore, in presenza del ruolo tributario e/o nella documentazione prodotta dalla parte di tutti i dati necessari per la sua corretta ed univoca istruzione, non verrà conteggiato in sede di fatturazione.

Articolo 5 Obblighi a carico dell'ACI

Comma 1 L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

Comma 2 Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

Comma 3 L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a





conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

Comma 4 Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

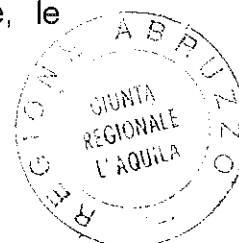
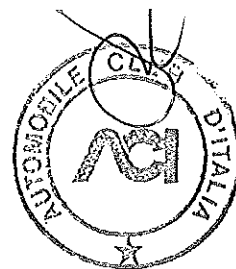
Articolo 6 Obblighi a carico della Regione

Comma 1 La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.

Comma 2 La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

Comma 3 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Comma 4 I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.





Comma 5 5. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Articolo 7 Decorrenza e durata del rapporto di avvalimento

Comma 1 Il rapporto di Convenzione ha durata quinquennale; decorre dal 1 gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2018 con facoltà della Regione di recedere dopo il primo anno di rapporto con un preavviso minimo di 2 mesi.

Comma 2 Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

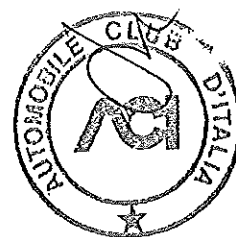
Comma 3 Alla scadenza del rapporto, ACI provvederà a restituire alla Regione tutti gli archivi inerenti la presente Convenzione giacenti presso le proprie Strutture, nonché alla distruzione di eventuali copie di archivi.

Articolo 8 Modificazioni delle attività

Comma 1 La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

Comma 2 In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.

Comma 3 In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.



Articolo 9 Modifiche normative





Comma 1 Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

Comma 2 Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.

Articolo 10 Formazione ed aggiornamento del personale

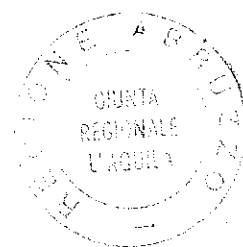
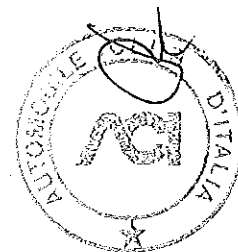
Comma 1 La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Articolo 11 Costi di esercizio

Comma 1 Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito in Euro 1.079.894 annui oltre IVA se ed in quanto dovuta. L'importo è dedotto dalla proposta economica (allegato B) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante.

Comma 2 Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad ACI, a consumo, i corrispettivi per:

- 1 l'attività di riscossione,
- 2 l'acquisizione dei versamenti postali,
- 3 la gestione delle memorie difensive in sede precontenzioso e contenzioso,
- 4 la gestione delle richieste di esenzione,
- 5 la gestione delle richieste di sospensione,
- 6 la gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 CdS,
- 7 la elaborazione produzione e spedizione/notifica:
 - degli Avvisi Bonari
 - degli Esiti Avviso Bonario





- delle Note di Cortesia,
- degli Avvisi di Accertamento
- degli Avvisi di Radiazione,
- degli Avvisi di Fermo Amministrativo

8 la gestione del servizio ricorda scadenza,
il tutto come da allegato B tabella dei "Corrispettivi a consumo".

Comma 3 Oltre agli importi di cui ai commi 1 e 2, per l'operatività dello sportello aggiuntivo composto di numero due risorse in loco presso gli Uffici della Regione in Pescara, sono riconosciuti ad ACI, a forfait, annualmente Euro 77.600 annui oltre IVA se ed in quanto dovuta.

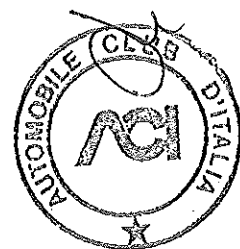
I costi del corrispettivi a forfait ed a consumo di cui alla presente convenzione sono adeguati in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevati da ISTAT, a partire dal 01.01.2015, rilevati nel mese di gennaio dell'anno 2015 e relativi al mese di Dicembre 2014; le medesime modalità saranno utilizzate per la rivalutazione dei corrispettivi dovuti per gli anni successivi e fino alla scadenza. I costi dei servizi postali sono aggiornati sulla base delle variazioni tariffarie disposte dal fornitore del servizio postale.

Comma 4 Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87, IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, è totalmente a carico del contribuente.

Comma 5 L'importo per l'acquisizione in formato magnetico delle ricevute di pagamento su supporto cartaceo è stabilito in Euro 0,15 al netto di IVA.

Comma 6 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle richieste di esenzione, e dei ricorsi presentati dai contribuenti in sede precontenziosa avverso gli Avvisi Bonari e/o a seguito di recupero su fermo amministrativo e/o a seguito di avviso di radiazione è stabilito in Euro 12,50 al netto di IVA.

Comma 7 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle domande di sospensione è stabilito in Euro 1,85 al netto di IVA.





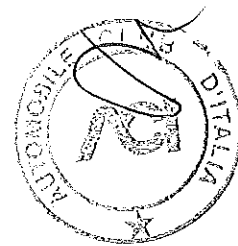
Comma 8 L'importo per la predisposizione dei prototipi delle comunicazioni ai contribuenti è stabilito in Euro 0,000.

Comma 9 L'importo per la spedizione delle comunicazioni postali agli utenti previste nella presente Convenzione:

- Avvisi Bonari, Esiti Avvisi Bonari, Esiti Avvisi Accertamenti, Note di Cortesia, Esiti Avvisi di Radiazione ed Esiti recupero fermi amministrativo, è fissato per la spedizione massiva standard a mezzo posta ordinaria in € 0,85 oltre IVA se ed in quanto dovuta,
- Esiti Avvisi Bonari, Esiti Avvisi Accertamenti, Esiti Avvisi di Radiazione, Esiti recupero fermi amministrativo, è fissato per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. in € 5,05 oltre IVA se ed in quanto dovuta,
- Avvisi di Radiazione, Avvisi recupero fermi amministrativi, è fissato per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. in € 5,15 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
- Avvisi di accertamento AAGG (Legge 890/1982), è fissato in € 1,20 ad avviso oltre IVA se ed in quanto dovuta per le attività di elaborazione/stampa/rendicontazione esiti, oltre al rimborso dei costi/tariffa del servizio postale per il servizio di notifica atti attualmente vigente nella misura di: a) € 7,20 per la notifica atti giudiziari, b) € 3,90 per la comunicazione di avvenuto deposito, € 3,30 per la comunicazione di avvenuta notifica. Resta inteso che ACI gestirà elaborazione/stampa/rendicontazione esiti avvalendosi per la consegna delle comunicazioni prodotte di un CMP a propria scelta. Tutti gli importi sono soggetti ad adeguamento economico sulla base delle variazioni tariffarie postali praticate dal fornitore nell'anno di riferimento in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta dalla Regione.

Comma 10 L'importo per ogni singolo sms o mail inviata per il servizio "Ricorda La Scadenza" è stabilito in € 0,175 oltre IVA.

Comma 11 L'importo per l'accettazione, acquisizione e istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi di accertamento ed i ruoli esecutivi, ad eccezione di quelli lavorati dal presidio stabilito presso la Regione Abruzzo, è stabilito in Euro 14,85 al netto di IVA.





Comma 12 Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.

Articolo 12 Modalità di fatturazione e pagamento

Comma 1 Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno corrisposti entro l'anno di riferimento in tre soluzioni quadrimestrali posticipate previa emissione fattura.

Comma 2 Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto trimestralmente.

Comma 3 La fatturazione dei costi di cui al comma 2 sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi, con la analitica indicazione delle attività espletate anche a mezzo file. A tale riguardo le pratiche saranno contabilizzate con le seguenti specifiche tecniche:

- Lavorazione avvisi bonari
Alla definizione della istanza
- Lavorazione Esenzioni PH
Alla definizione della richiesta
- Lavorazione Esenzioni SE
All'acquisizione della richiesta
- Lavorazioni sospensioni concessionari
All' acquisizione della richiesta
- Lavorazioni rimborsi
Alla definizione della richiesta
- Lavorazioni Avvisi di accertamento e Ruoli esecutivi
Alla definizione della istanza/memoria difensiva
- Lavorazioni Avvisi di radiazione
Alla postalizzazione degli Avvisi
- Lavorazioni Avvisi di fermo amministrativo
Alla definizione della istanza/memoria difensiva
- Messaggi ricorda scadenza
All'invio dei messaggi
- Produzione ed invio di comunicazioni





All'invio delle comunicazioni

Articolo 13 Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

Comma 1 La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.

Comma 2 A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

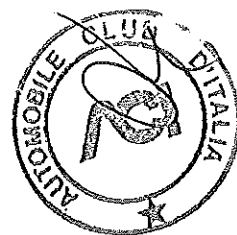
Comma 3 Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente per la Regione la competente Direzione Centrale Servizi Delegati nella persona del Dirigente Ufficio Gestione Servizi Tributarî.

Comma 4 Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione. La citata Direzione Centrale Servizi Delegati, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione del Direttore Regionale della Direzione Regionale ACI per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.

Comma 5 Il referente della Regione è il Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia tributaria.

Articolo 14 Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

Comma 1 Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, ivi compresi i programmi applicativi sviluppati congiuntamente alla Regione ai fini





dell'erogazione dei servizi medesimi, salvo la facoltà di acquisto in licenza d'uso da parte della Regione.

Comma 2 Il costo di acquisto in licenza d'uso sarà determinato sulla base dei costi di investimento, valorizzando gli investimenti immateriali, e detraendo gli eventuali oneri sostenuti dalla Regione per effetto della presente convenzione.

Comma 3 Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

Comma 4 La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

Comma 5 I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

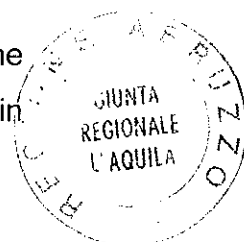
Articolo 15 Tributi Aggiuntivi

Comma 1 Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Articolo 16 Inadempienze contrattuali

Comma 1 Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

Comma 2 Qualora il contraente non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in





contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

Comma 3 Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Comma 4 Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

Articolo 17 Commissione paritetica

Comma 1 Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, sarà costituita una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI e due dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti.

Articolo 18 Foro competente

Comma 1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di L'Aquila con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 19 Spese contrattuali

Comma 1 Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 20 Norme finali

Comma 1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta in L'Aquila

il 17. DICEMBRE 2013

Per la Regione Abruzzo

Dr. Roberto Gaudieri

Per l'Automobile Club d'Italia

Dr. Salvatore Moretto

